



FONDO SICUREZZA INTERNA 2014-2020

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA



L'AUTORITÀ RESPONSABILE

- VISTO** il Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e che abroga la decisione 2007/125/GAI del Consiglio;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1042/2014 della Commissione del 25 luglio 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo delle autorità responsabili e lo status e gli obblighi delle autorità di audit;
- VISTO** il considerato (12) del Regolamento (UE) n. 514/2014 secondo cui ciascuno Stato membro istituisce un comitato che monitora il Programma Nazionale e lo assiste nella fase di revisione dell'attuazione e dei progressi compiuti verso la realizzazione degli obiettivi del Programma.
- RILEVATO** che, ai sensi del medesimo considerato, ciascuno Stato membro è responsabile della definizione delle modalità operative per l'istituzione e il funzionamento del Comitato di Sorveglianza.
- RILEVATO** che, ai sensi del considerato (20) e dell'art. 12 del Regolamento (UE) n. 514/2014 lo Stato Membro deve adottare le misure atte a garantire il corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo e la qualità dell'attuazione, nonché organizzare un partenariato per l'esecuzione, il monitoraggio e la valutazione del Programma Nazionale;
- VISTO** in particolare l'art. 12, comma 4 del Regolamento (UE) n. 514/2014 secondo cui *“Ciascuno Stato membro istituisce un Comitato di Sorveglianza per supportare l'esecuzione dei*



programmi nazionali” e comma 5 secondo cui “La Commissione può fornire orientamenti sul monitoraggio dei programmi nazionali e, ove necessario e in accordo con lo Stato membro interessato, partecipare a titolo consultivo ai lavori del Comitato di Sorveglianza”;

VISTO l’art. 4, lett. b) del Regolamento (UE) n. 1042/2014 secondo cui l’Autorità Responsabile, tra i suoi compiti, garantisce il corretto funzionamento del Comitato di Sorveglianza;

VISTO il paragrafo 4, lett. a), punto 1) dell’allegato al Regolamento (UE) n. 1042/2014 sui criteri di designazione dell’Autorità Responsabile, secondo cui l’Autorità Responsabile garantisce *“procedure documentate e liste di controllo da completare al fine di assistere il Comitato di Sorveglianza di cui all’articolo 12, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 514/2014 nei suoi lavori e fornirgli le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, in particolare dati sui progressi compiuti dal programma nazionale verso la realizzazione degli obiettivi, dati finanziari e dati relativi a indicatori e tappe fondamentali”;*

CONSIDERATO che, al fine di avviare la concertazione con le Amministrazioni interessate dalla tematiche del Fondo Sicurezza Interna 2014-2020, è stato istituito, con atti prot. n. 555/ISF/U/0000002/2014 e n. 555/ISF/U/0000003/2014 del 17 gennaio 2014 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, il Tavolo Tecnico di Programmazione Congiunta, finalizzato alla definizione delle linee strategiche di indirizzo e delle priorità di finanziamento;

VISTO il decreto del 22 aprile 2014 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza con il quale il Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza *pro tempore* preposto alle Attività di Coordinamento e Pianificazione delle Forze di Polizia è stato nominato quale Autorità Responsabile del *“Fondo Sicurezza Interna 2014 – 2020”;*

VISTO il Programma Nazionale del Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 5414 del 5 agosto 2015;

VISTO il Decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 555/ISF/U/0000130/2015 del 01/12/2015 con il quale è istituito il Comitato di Sorveglianza del Fondo Sicurezza Interna 2014-2020, presieduto dall’Autorità Responsabile, Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza *pro tempore* preposto al Coordinamento e Pianificazione delle Forze di Polizia, cui spetta redigere il presente Regolamento interno;



ADOTTA IL PRESENTE REGOLAMENTO INTERNO

Articolo 1 (Adozione)

Il presente Regolamento Interno è stato approvato dal Comitato di Sorveglianza del Fondo Sicurezza Interna nella sua seduta costitutiva in data 14/12/2015.

Articolo 2 (Composizione)

Il Comitato di Sorveglianza è presieduto dall'Autorità Responsabile del Fondo Sicurezza Interna 2014-2020. In caso di assenza o impedimento dell'Autorità Responsabile, il Comitato è presieduto dal Direttore della Segreteria Tecnica Amministrativa dei Fondi Europei e Programmi Operativi Nazionali (di seguito anche Segreteria Tecnica Amministrativa).

Sono componenti del Comitato i seguenti membri con funzione deliberante:

- a) l'Autorità Responsabile;
- b) il Direttore della Segreteria Tecnica Amministrativa dei Fondi Europei e Programmi Operativi Nazionali e i Responsabili degli Uffici in cui si articola detta struttura;
- c) le seguenti Amministrazioni, rappresentate da soggetti competenti ad impegnarle:
 - Dipartimento della Pubblica Sicurezza:
 - Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza
 - Ufficio per l'Amministrazione generale del dipartimento
 - Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia
 - Ufficio centrale ispettivo
 - Direzione Centrale per gli Affari generali della Polizia di Stato
 - Direzione Centrale della Polizia Criminale
 - Direzione Centrale Anticrimine
 - Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione
 - Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato
 - Direzione centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere
 - Direzione Centrale per i Servizi Antidroga
 - Direzione Centrale per le Risorse Umane
 - Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione
 - Direzione Centrale di Sanità
 - Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale



- Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria
- Direzione Investigativa Antimafia
- Ufficio Centrale interforze per la Sicurezza Personale
- Scuole di Perfezionamento per le Forze di Polizia
- Scuola Superiore di Polizia
- Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile:
 - Direzione Centrale per l’Emergenza e il Soccorso Tecnico
 - Direzione Centrale per la Formazione
 - Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
 - Direzione Centrale della Difesa Civile e delle Politiche di Protezione Civile
 - Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie
 - Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali
- Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
- Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria;
- Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità;
- Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
- Stato Maggiore della Marina Militare;
- Comando Generale della Guardia di Finanza;
- Corpo Forestale dello Stato;
- Corpo delle Capitanerie di Porto;
- Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza.

Sono componenti del Comitato i seguenti membri con funzione consultiva, di impulso, raccomandazione e proposta:

- a) il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ispettorato Generale per i Rapporti con l’Unione Europea, in qualità di amministrazione nazionale responsabile del Fondo di rotazione di cui alla legge 183/87;
- b) la Commissione Europea – DG Migration and Home Affairs;
- c) l’Autorità di Audit;
- d) l’Autorità Responsabile del Fondo Asilo, Migrazione ed Integrazione 2014-2020;
- e) il Valutatore Indipendente.

In caso di assenza, ciascuno dei membri può essere sostituito da un membro supplente appositamente designato dall’Amministrazione, dall’Ente o dall’Organismo rappresentato.

Possono partecipare alle riunioni del Comitato, su invito del Presidente, in qualità di osservatori l’Assistenza Tecnica, rappresentanti delle istituzioni comunitarie, delle Amministrazioni Centrali, regionali e locali responsabili di politiche trasversali ed altri



organismi pubblici e privati in relazione a specifiche questioni o esperti in specifiche tematiche, attinenti agli argomenti all'ordine del giorno. In tal caso l'elenco degli invitati a ciascuna riunione sarà comunicato a tutti i componenti del Comitato.

I Componenti del Comitato dovranno astenersi obbligatoriamente dalle discussioni e dalle decisioni che potrebbero determinare conflitti di interesse.

La Segreteria Tecnica Amministrativa dei Fondi Europei e Programmi Operativi Nazionali cura l'elenco dei rappresentanti delle Amministrazioni con funzione deliberante e consultiva, e lo aggiorna regolarmente. La Segreteria Tecnica Amministrativa è responsabile dell'organizzazione delle riunioni, della preparazione dei documenti necessari ai lavori, della stesura della sintesi delle decisioni assunte e del verbale delle riunioni.

Per i membri del Comitato di Sorveglianza non sono previsti rimborsi spese.

Articolo 3 (Compiti)

Il Presidente informa il Comitato sull'andamento del Programma Nazionale assumendo, ove necessario, tutte le iniziative idonee ad assicurare l'attuazione e la completa funzionalità del Comitato stesso.

Il Comitato di Sorveglianza si assicura dell'efficienza e della qualità dell'esecuzione del Programma Nazionale e, a tal fine, assolve i seguenti compiti:

- a) esamina e approva il proprio regolamento interno;
- b) si riunisce almeno una volta all'anno e condivide l'avanzamento dei risultati e delle attività previste;
- c) esamina ed approva i criteri di selezione delle operazioni finanziate ed approva ogni revisione di tali criteri secondo le necessità della programmazione;
- d) definisce, sulla base dei dati di monitoraggio qualitativi e quantitativi a disposizione, le eventuali azioni correttive, proponendo modifiche di interventi o valutandone di nuovi;
- e) valuta periodicamente i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi specifici del Programma Nazionale sulla base dei documenti presentati dall'Autorità Responsabile;
- f) analizza i dati finanziari e gli indicatori comuni e specifici del Programma Nazionale, ivi compresi gli eventuali scostamenti nel raggiungimento degli indicatori di risultato. Monitora i progressi verso *target* quantificati, nonché *target* intermedi;



- g) propone all'Autorità Responsabile interventi sulle linee di programmazione al fine di orientare gli obiettivi del Fondo o di migliorarne la gestione, compresa quella finanziaria;
- h) condivide i documenti di *reporting* alla Commissione Europea ed le eventuali riprogrammazioni sulla base dell'analisi delle *performance*;
- i) esamina l'attuazione della strategia di comunicazione prevista nell'ambito del Fondo;
- j) esamina la relazione di valutazione intermedia e la relazione di valutazione ex post

Articolo 4

(Convocazione e Riunioni)

Il Comitato è convocato almeno una volta l'anno su iniziativa del Presidente o, su richiesta della maggioranza semplice dei suoi membri, in caso di necessità debitamente motivata.

Il Comitato si riunisce presso la sede indicata all'atto della convocazione. Possono essere convocate riunioni specifiche a composizione variabile per lo strumento finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (ISF 1 – *Police*), ovvero per lo strumento finanziario per le frontiere esterne e i visti (ISF 2 – *Borders&Visa*).

Su iniziativa del Presidente e previa comunicazione a tutti i membri del Comitato, le riunioni possono essere precedute da consultazioni, riunioni informative, gruppi tecnici e/o tematici composti dai rappresentanti delle Amministrazioni e dalla Commissione Europea.

Il Presidente può proporre riunioni del Comitato in videoconferenza.

Articolo 5

(Ordine del giorno e trasmissione della documentazione preparatoria)

Il Direttore della Segreteria Tecnica Amministrativa definisce, in accordo con l'Autorità Responsabile, l'ordine del giorno delle riunioni e la composizione dei partecipanti tra i membri dello stesso nel caso di composizione variabile di cui all'articolo 4.

In caso di urgenza, il Presidente, il Direttore della Segreteria Tecnica Amministrativa o uno o più membri del Comitato possono richiedere di inserire e sottoporre all'esame del Comitato stesso punti o argomenti non iscritti all'ordine del giorno.



Il Presidente, per il tramite della Segreteria Tecnica Amministrativa invia la convocazione a tutti i membri del Comitato di Sorveglianza, unitamente all'ordine del giorno, almeno 20 giorni lavorativi prima della riunione. I membri possono richiedere entro 15 giorni lavorativi dalla riunione l'inserimento di altri temi da discutere ritenuti sostanziali. L'ordine del giorno definitivo e i relativi documenti vengono trasmessi, al più tardi, 5 giorni lavorativi prima della riunione.

Il Presidente può, in casi eccezionali e motivati, disporre convocazioni urgenti del Comitato purché ciascun componente ne venga a conoscenza almeno 5 giorni lavorativi prima della riunione.

Nei casi di necessità, il Presidente può ugualmente consultare i membri del Comitato attraverso una procedura scritta, come disciplinata dal successivo articolo 8.

Articolo 6 (Deliberazioni)

Le deliberazioni del Comitato sono assunte con il consenso della maggioranza dei membri deliberanti presenti, che si esprimono all'esito della discussione. Le decisioni adottate sono vincolanti anche per i soggetti assenti o dissenzienti. Il silenzio equivale al consenso.

Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un membro, può rinviare la decisione su un punto iscritto all'ordine del giorno al termine della riunione o alla riunione successiva se nel corso della riunione è emersa l'esigenza di una modifica di sostanza che necessita di un ulteriore approfondimento.

Nei casi di cui al precedente articolo 5 comma 2, la decisione è rinviata se uno dei membri ne fa richiesta.

Articolo 7 (Verbali)

Una sintesi delle principali decisioni assunte dal Comitato viene preparata dalla Segreteria Tecnica Amministrativa, condivisa alla chiusura della riunione ed allegata al verbale.

I verbali sono trasmessi ai membri del Comitato, di norma, entro 20 giorni lavorativi dalla riunione e sono approvati dai componenti del Comitato, su iniziativa del Presidente ove possibile, attraverso l'avvio della procedura di consultazione scritta di cui al successivo articolo 8, ovvero ponendoli all'ordine del giorno della successiva riunione.



Eventuali richieste di integrazione o modifica sono inoltrate per iscritto alla Segreteria Tecnica Amministrativa in tempo utile per l'approvazione del verbale nella successiva riunione.

I verbali delle riunioni devono riportare sinteticamente, oltre alle deliberazioni e alle raccomandazioni del Comitato, anche le posizioni espresse dai soggetti che partecipano ai lavori a titolo consultivo.

Articolo 8

(Consultazioni per iscritto)

Laddove le circostanze lo richiedano, il Presidente può attivare una procedura di consultazione per iscritto interessando quantomeno tutti i membri deliberanti del Comitato.

I documenti da sottoporre all'esame mediante la procedura di consultazione per iscritto devono essere inviati a tutti i membri del Comitato, i quali esprimono per iscritto il loro parere entro 10 giorni lavorativi dalla data di spedizione mediante posta elettronica certificata, ovvero posta elettronica. La mancata comunicazione per iscritto da parte di un membro deliberante del Comitato nel termine sopra indicato del proprio parere equivale ad assenso.

In assenza di obiezioni la decisione sarà adottata decorso tale termine.

In presenza di obiezioni, le decisioni saranno assunte secondo le modalità di cui al precedente articolo 6.

In caso di particolare urgenza, il Presidente può ridurre tale termine a non meno di 5 giorni lavorativi.

Articolo 9

(Trasmissione della documentazione)

Nei termini previsti, la Segreteria Tecnica Amministrativa, mediante posta elettronica certificata o posta elettronica trasmetterà a tutti i membri del Comitato la documentazione relativa ai lavori.

E' fatto carico a tutti i membri del Comitato di comunicare alla Segreteria Tecnica i propri indirizzi di posta elettronica certificata, posta elettronica, nonché tempestivamente ogni eventuale variazione intervenuta agli stessi.

Articolo 10



(Procedure di modifica del Programma Nazionale)

In conformità a quanto previsto dagli artt. 14 e 15 del Regolamento (CE) n 514/2014 l'Autorità Responsabile, nell'ambito delle proprie funzioni, sottopone al Comitato, ai fini della relativa condivisione, le eventuali proposte di modifica del Programma, incluse quelle che comportano una variazione di risorse finanziarie tra i diversi Obiettivi Specifici, prima del successivo inoltro alla Commissione Europea.

Articolo 11

(Gruppi tecnici di lavoro)

Il Comitato di Sorveglianza può, su proposta dell'Autorità Responsabile, istituire Gruppi Tecnici di lavoro settoriali e tematici.

I Gruppi Tecnici di lavoro svolgono la loro attività su specifico mandato del Comitato secondo le modalità di funzionamento fissate dal Comitato.

La Composizione dei Gruppi Tecnici di lavoro e dei rispettivi coordinatori sarà proposta dall'Autorità Responsabile e approvata dal Comitato sulla base dei criteri di competenza per materia e dei criteri di interesse per tema di riferimento specifico.

Articolo 12

(Trasparenza e pubblicità)

Il Comitato garantisce la massima trasparenza ed informazione sui lavori svolti.

A tal fine, al termine delle riunioni del Comitato, il Presidente può disporre la diffusione di un comunicato stampa, anche mediante il sito internet del Fondo, che riprenda i principali argomenti trattati durante la seduta.

Articolo 13

(Norme attuative e disposizioni di chiusura)

In accordo con l'Autorità Responsabile, il Comitato di Sorveglianza può in qualsiasi momento apportare modifiche al presente Regolamento.

Eventuali dubbi interpretativi riguardanti il regolamento interno sono chiariti dall'Autorità Responsabile.

Per le disposizioni non espressamente previste dal presente Regolamento, valgono le direttive contenute nel Programma Nazionale, nei Regolamenti comunitari del Fondo richiamati in premessa, nonché negli altri regolamenti comunitari pertinenti.